

ADVI1(47(1)(b)) - - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro

IS olivicolo 47.1b - Programmi operativi delle organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)

Codice intervento (SM)	IS olivicolo 47.1b
Nome intervento	Programmi operativi delle organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	ADVI1(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Si
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	In parte
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	In parte
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Si
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	Si
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (b)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art. 47 (1) (b) "Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro".

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore delle aziende socie e delle OP/AOP per:
 - l'attuazione di pratiche sostenibili e per mantenere, preservare e migliorare il livello di qualità dei prodotti;
 - una gestione commerciale a minore impatto ambientale, compresa assistenza alla vendita per la valorizzazione delle produzioni di qualità
 - una migliore conoscenza dei nuovi modelli di consumo;
 - la conoscenza di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - l'adozione del disciplinare previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI) integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in conformità alle indicazioni fornite dal MiPAAF e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;
 - pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
 - la riduzione dei rifiuti, l'utilizzo e la gestione ecocompatibile dei sottoprodotti, riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti;
 - tutela e miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
 - mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - interventi legati agli obiettivi agro-climatici-ambientali al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione;
 - implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;
 - condizioni di impiego, obblighi dei datori di lavoro, e salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46 lettera b);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):
 - i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f);

k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152: riferimento obiettivo art. 46 lettera k).

Durata dei programmi

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale

Le OP/AOP possono effettuare attività di consulenza e assistenza tecnica per le tematiche coperte dagli interventi settoriali "Olio di oliva e olive da mensa" del Primo Pilastro così come specificati nella sezione 5.

Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP interventi di consulenza diversi da quelli previsti dall'Intervento settoriale.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci beneficiari di consulenza e assistenza tecnica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato

Condizioni di ammissibilità

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere

inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *b)*

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.